

Regolamento supplementare Quadri 2021





Per facilitare la lettura si rinuncia a indicare contemporaneamente la forma linguistica femminile e maschile. Laddove non si verifichi una distorsione del significato, è utilizzata la forma maschile («il lavoratore», «il quadro») e in tal caso le denominazioni impiegate comprendono entrambi i generi.

In caso di discordanze tra le diverse versioni linguistiche del presente Regolamento del personale fa stato la versione tedesca.



Oggetto

- Art. 1 ¹ Oggetto del presente Regolamento supplementare quadri 2021 (Regolamento quadri) è la fissazione delle specifiche condizioni generali di lavoro, complementari oppure in deroga con le regole del Regolamento del personale 2021 (Regolamento del personale risp. RegolamentoP), applicabili ai lavoratori di Vebege SA (Vebege) appartenenti al cerchio dei quadri (quadri).
- ² L'appartenenza del lavoratore al gruppo dei quadri risulta dal suo contratto individuale del lavoro (RegolamentoP, art. 3.01).
- Art. 2 ¹ Il presente Regolamento quadri forma unitamente al Regolamento del personale, al contratto individuale di lavoro nonché ag' ulteriori allegati applicabili (RegolamentoP, art. 3.02) un'unità contrattuale a sé stante che, fatte salve eventuali disposizioni di legge imperative, disciplina in maniera esaustiva e completa il rapporto contrattuale tra il lavoratore da un lato e Vebege dall'altro (parti contraenti).
- ² In caso di contraddizioni, le disposizioni del presente Regolamento quadri s'impongono su quelle contenute nel Regolamento del personale (RegolamentoP, art. 3.04).

Validità

- Art. 3 ¹ La validità del presente regolamento quadri segue quella del Regolamento del personale (RegolamentoP, art. 2.01 e ss.).
- ² Il presente Regolamento quadri sostituisce integralmente tutte le versioni preesistenti.



Tempo di lavoro

Orario flessibile

Art. 4 Il regime d'orario flessibile ai sensi del Regolamento del personale non si applica ai quadri (RegolamentoP, art. 4.25 e ss.).

Lavoro supplementare

Art. 5 ¹ Il caso di necessità aziendale, il quadro presta il lavoro supplementare necessario (RegolamentoP, art. 4.22 e ss.) in modo responsabile nei limiti di quello che può essere da lui preteso in buona fede.

² In assenza di un'autorizzazione specifica di Vebeo in forma scritta, il quadro non presta lavoro supplementare atto a compromettere:

- a. il riposo giornaliero di almeno undici (11) ore consecutive o
- b. la durata massima della settimana lavorativa di al massimo cinquanta (50) ore.

Art. 6 Il lavoro supplementare effettivamente prestato dal quadro è retribuito interamente nell'ambito del suo salario; un'ulteriore retribuzione specifica è esclusa nei limiti della legge.

Assenza

Vacanze

Art. 7 ¹ Il quadro a tempo pieno ha, nel corso di un anno civile completo, un diritto di base alla fruizione di vacanze retribuite (RegolamentoP, art. 5.03) nella misura di seguito disposta (diritto di base a vacanze retribuite):

- a. quadri sino al compimento del 50esimo anno età: venticinque (25) giorni;
- b. quadri dopo il compimento del 50esimo anno età sino al compimento del 60esimo anno età: trenta (30) giorni;
- c. quadri dopo il compimento del 60esimo anno età: trentacinque (35) giorni.

² Qualora il rapporto di lavoro del quadro non si estenda su di un anno civile completo e/o il quadro sia impiegato a tempo parziale, il suo diritto di base alle vacanze retribuite si riduce proporzionalmente.



Balance Time

- Art. 8 ¹ Il quadro a tempo pieno ha, nel corso di un anno civile completo, un diritto a Balance Time nella misura di seguito disposta:
- a. quadri sino al compimento del 50esimo anno età: cinque (5) giorni;
 - b. quadri dopo il compimento del 50esimo anno età sino al compimento del 60esimo anno età: due (2) giorni.
- ² Qualora il rapporto di lavoro del quadro non si estenda su di un anno civile completo e/o il quadro sia impiegato a tempo parziale, il suo diritto a Balance Time si riduce proporzionalmente.
- Art. 9 Durante il Balance Time, il quadro è interamente esonerato dal proprio obbligo di adempimento del lavoro per Vebeo (RegolamentoP, art. 5.01), mentre quest'ultima garantisce il pagamento continuato del salario.
- Art. 10 ¹ Il quadro può fruire del Balance Time unicamente in giorni di congedo interi (Balance Days).
- ² La fruizione di Balance Days è subordinata a quella delle vacanze nell'ambito del diritto globale a vacanze retribuite (regolamentoP, art. 5.02). Il quadro ha pertanto diritto alla fruizione dei primi solo dopo il completo esaurimento del suo diritto alle seconde.
- ³ Il diritto alla fruizione di Balance Days maturato durante il corso di un anno civile, di cui il quadro non ha fruito nel corso dell'anno medesimo, si estingue al termine di tale periodo senza diritto a retribuzione alcuna. Lo stesso vale, mutatis mutandis, al termine del rapporto di lavoro.
- ⁴ Per il resto, la modalità di fruizione dei Balance Days segue, mutatis mutandis, le regole applicabili alla fruizione delle vacanze (regolamentoP, art. 5.09 e ss.).

Great work

